

Approvata la nuova Direttiva europea

Regole chiare per i dati personali

Il 24 luglio è stata definitivamente approvata la direttiva comunitaria sulla protezione dei dati personali, che traccia le linee guida anche per la nostra legislazione. Intanto il disegno di legge 1901 bis prosegue il suo iter alla commissione Giustizia della Camera, con modifiche che ne migliorano la chiarezza e semplificano le procedure

di Manlio Cammarata

Direttiva 95/.../CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Luglio 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Questo è il titolo della nuova «legge» comunitaria, alla quale deve uniformarsi anche la futura normativa italiana in discussione alle Camere (il disegno di legge 1901 bis e ter, del quale abbiamo parlato molte volte su queste pagine e che è stato anche oggetto di acce discussioni nel nostro Forum multimediale).

La nuova direttiva innova la convenzione precedente, che risale al lontano 1981, in molti punti sostanziali. Vediamo i più interessanti, in buona parte già presenti nel 1901 bis, il cui testo è stato in molti punti modificato dalla commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Nel testo europeo salta all'occhio fin dal titolo una differenza essenziale con la convenzione dell'81. Questa era diretta a regolamentare la protezione dei dati personali con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, mentre nel titolo attuale è scomparso il riferimento al trattamento automatizzato. I dati sono ora protetti, con qualche distinzione, indipendentemente dagli strumenti con i quali vengono trattati.

È un passo avanti di grande importanza, perché sposta l'oggetto della normativa dal «trattamento» al «dato» e quindi alla libertà dell'individuo. Tuttavia, a mio avviso, occorrerebbe qualcosa di più: la tutela del «dato in sé», o per meglio dire, una protezione del dato personale in quanto «bene in sé», sul quale ogni individuo deve poter esercitare determinati diritti. Infatti la normativa esclude dalla protezione i dati «sciolti», che in qualche caso possono essere molto delicati. Facciamo due esempi.

I registri delle operazioni elettorali sono pubblici e chiunque può prenderne visione. Si può discutere se essi costituiscano un insieme organizzato tutelato dalla direttiva (in questo caso si verificherebbe un conflitto tra la norma che ne sancisce la natura pubblica e quella sulla riservatezza); resta il fatto che essi contengono informazioni che sono da considerarsi «sensibili» perché relative alle opinioni politiche degli individui. Si può infatti sapere se un cittadino ha votato o no, e soprattutto «come» ha votato, perché, come nel caso dei refe-

rendum della scorsa primavera, viene annotato per quali referendum un elettore ha scelto di esprimere il suo voto e per quali no.

Un altro esempio: il Comune di Roma invia i verbali delle contravvenzioni al Codice della strada su un semplice foglio di modulo continuo, senza busta, sicché chiunque può venire a conoscenza non solo del fatto che l'interessato è incorso in una contravvenzione, ma che il tale giorno, alla tale ora, si trovava nel tale posto. Il che potrebbe avere conseguenze non indifferenti sulla vita del «trasgressore».

Ora la domanda è questa: alla luce della direttiva e supponendo che le sue indicazioni siano pedissequamente trasmesse nel testo definitivo della legge italiana, potrà l'interessato opporsi a situazioni come quelle descritte? È chiaro che la cosa sarebbe molto più facile se ci fosse una tutela del dato come «bene dell'individuo», indipendentemente dalle circostanze del trattamento (in questo senso mi sembra che si sia espresso anche uno studioso come Stefano Rodotà). Purtroppo un'evoluzione di questo tipo appare poco proponibile nell'attuale contesto legislativo europeo e nazionale.

Solo per le persone fisiche

Nel titolo della direttiva c'è un altro particolare di grande importanza: oggetto della protezione sono i dati relativi alle persone fisiche. Il ddl italiano invece afferma che *La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, nonché dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione...* (segui il testo pubblicato dalla Camera il 2 giugno scorso, con qualche successiva modifica). La limitazione alle persone fisiche introdotta dalla direttiva riconduce la protezione dei dati personali al suo alveo naturale; le più recenti modifiche al ddl 1901 bis attenuano l'applicabilità alle persone giuridiche e c'è da sperare che il testo definitivo si avvicini il più possibile ai principi comunitari.

Proseguiamo con l'esame sommario del testo europeo, tentando una lettura parallela con il nuovo testo del 1901 bis (nella parte bassa della pagina), che dovrebbe aiutare anche a capire quali ulteriori aggiustamenti potrebbero essere introdotti

nel disegno di legge. Naturalmente ci soffermiamo sui punti più controversi, oltre che sui principi fondamentali della normativa.

Notificare l'agenda?

Uno degli aspetti che nel nostro progetto hanno destato le perplessità più diffuse riguarda i trattamenti dei dati ad uso personale: la lettura dell'art. 2 del 1901 bis, nella stesura inizialmente presentata alle Camere, faceva sospettare che gli obblighi previsti dal ddl si estendessero addirittura, in alcuni casi, alle agendine personali! Se il primo comma recitava: *La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato, ad eccezione di quello posto in essere da persone fisiche, a fini esclusivamente personali, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione*, il secondo affermava che *Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alle disposizioni della presente legge limitatamente ai dati registrati in una banca di dati o che, all'atto della raccolta o nel corso di una successiva operazione, sono suscettibili di essere registrati in una banca di dati*. E allora, si sono chiesti in tanti, devo notificare al Garante la mia agenda elettronica? Un'attenta lettura del contesto e soprattutto della relazione introduttiva, rassicurava il possessore del «data bank» tascabile, ma non troppo.



La sede del Parlamento europeo a Strasburgo.

Ed ecco la norma comunitaria, che all'art. 3, comma 2 stabilisce: *Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali [...] effettuati da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico*. Bene, chiederà adesso qualcuno, ma l'agenda di un libero professionista, per esempio un avvocato, nella parte che contiene dati di clienti, controparti e così via, è «esclusivamente personale»? Non si poteva aggiungere l'aggettivo «professionale»?

In realtà questa formulazione è frutto di lunghe trattative tra i partner europei (in Belgio, per esempio, le rubriche dei professionisti devono essere notificate, con il risultato che quando un professionista italiano sbarca a Bruxelles con il suo

Come cambia il 1901 bis

La Commissione Giustizia della Camera prosegue il suo lavoro di revisione del disegno di legge sulla protezione dei dati personali, il 1901 bis. Il 2 giugno è stato stampato un nuovo testo, che accoglie molte delle osservazioni espresse da più parti sull'originaria proposta governativa (vedi MCmicrocomputer nn. 147 e 148)


La struttura dell'articolato è stata in parte cambiata, spostando diverse sezioni. Forse si voleva rendere il tutto più leggibile, ma in qualche punto la sequenza delle norme appare discontinua, se non fuorviante; alcuni articoli sono stati riscritti per maggiore chiarezza, diverse norme discutibili sono state modificate, in qualche caso profondamente. Vediamo in breve le novità più importanti.

È stato aggiunto un art. 1, che enuncia i fini della legge: *La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali*

delle persone fisiche nonché dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'estensione a persone giuridiche, enti, eccetera, non prevista dalla direttiva comunitaria, torna nelle successive «definizioni»: *Si intende [...] per «dato personale» qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione... Ma l'art. 24, di nuova formulazione, esclude sia l'obbligo di notificazione al Garante per il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche, sia il diritto dell'interessato ad ottenere informazioni sull'esistenza dei dati, sia gli obblighi relativi al trasferimento di dati all'estero. In pratica prima si estende, poi si esclude l'applicazione della legge, secondo la solita perversa ingegneria legislativa italiana. In definitiva, sembra che a persone giuridiche, enti, ecc. si applichi solo l'art. 9, sulle modalità*



Attenzione: sbarcare in un paese straniero portando in tasca un «organizer» può configurare un traffico illegale di dati personali, secondo la legislazione di alcuni paesi...



data-bank in tasca commette un illecito!), trattative che hanno portato a un testo volutamente ambiguo, che poi ogni Stato membro interpreta a modo suo. Cercando, naturalmente, di non urtare la suscettibilità dei partner comunitari, il che porta a ulteriori ambiguità.

La responsabilità dell'operatore

Continuiamo a scorrere il testo della direttiva alla ricerca di punti interessanti e troviamo all'art. 17, comma 1, una disposizione molto importante per chi gestisce sistemi telematici: [...] *il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o*

dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete [...].

Questa disposizione trova un riferimento interessante nei «considerando» che precedono l'articolo della direttiva: *considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel messaggio la persona che lo ha emanato e non la persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio [...].*

Che significa tutto questo? A prima vista si potrebbe dedurre che la responsabilità dei dati trasmessi è di chi li trasmette, mentre il «sysop» è responsabile dei dati relativi agli abbonati al sistema. Tuttavia la limitazione a un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi (a parte la difficoltà di identificare un sistema di questo tipo) fa pensare che nel caso di sistemi «normali» la responsabilità possa essere del gestore. Il punto è delicato, perché dalla disciplina dei dati personali a quella di altri tipi di informazioni (diffamatorie, relative ad argomenti riservati perché concernenti la sicurezza nazionale o procedimenti penali e così via) è abbastanza breve. Proprio per questo motivo si può tranquillamente ipotizzare che le future disposizioni sulle telecomunicazioni manterranno lo spirito delle norme sui dati personali.

Una soluzione può essere trovata nell'art. 23:

di raccolta e sulla qualità dei dati.

Ancora nelle definizioni (art. 1, comma 2), la nozione di trattamento è stata allargata al complesso di operazioni. La modifica è opportuna, perché consente di semplificare le notificazioni. Come prima, le operazioni soggette all'applicazione della legge sono quelle svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Non si capisce allora a che serva il nuovo art. 5 (*Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi*), che dice esattamente la stessa cosa. Di fatto queste disposizioni sostituiscono la confusa definizione del vecchio art. 2, comma 2, estendendo la tutela a qualsiasi dato personale. Resta qualche dubbio sui «dati sciolti», che non sono protetti dalla direttiva comunitaria.

Da notare anche il nuovo art. 3, ancora in accordo con la direttiva, che recita: *Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche*

per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Lo stesso concetto era nel vecchio art. 2, comma 1; lo spostamento rende più chiaro lo spirito della norma, ma manca ancora l'aggettivo «professionale», per i motivi indicati all'inizio di queste pagine. In ogni caso, la lettura della relazione al ddl rassicura sull'esenzione dall'obbligo di notifica per gli archivi dei professionisti.

Precisazioni

L'art. 7, che nel nuovo testo disciplina la notificazione al Garante, contiene nel comma 2 un'importante precisazione: *La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché della durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.* Si eliminano così molti timori, sollevati dalle precedenti formulazioni, di un enorme aggravio di oneri burocratici. Va nota-

1. [...] chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento. 2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile. Dunque, anche alla luce della normativa italiana già in vigore, l'operatore di sistema dovrebbe essere sollevato da ogni responsabilità non solo provando che l'evento è imputabile ad altri, ma anche dimostrando di aver attuato le misure necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni, secondo il già citato art. 17.

È sufficiente tutto questo a definire i limiti della responsabilità del sysop anche per quanto riguarda informazioni diverse dai dati personali? In parte; affinché siano chiariti tutti i dubbi sulla questione si dovranno aspettare le annunciate disposizioni comunitarie sulla materia specifica e, per quanto riguarda l'Italia, la legge delega prevista dal ddl 1901 *ter*. Resta comunque la necessità di una normativa generale sulle telecomunicazioni, nella quale potranno essere presenti norme specifiche per i BBS e gli altri sistemi telematici.

I limiti dell'informazione

Un altro punto che ha suscitato non poche discussioni sul progetto italiano è quello relativo alle esenzioni previste per chi esercita l'attività giornalistica. È una materia delicatissima, perché coinvolge due categorie di diritti contrastanti, ma ugualmente rilevanti: da una parte la privacy dei soggetti interessati, dall'altra il diritto-dovere di informare. Nessun giornalista può lavorare senza un archivio di informazioni sui soggetti che interessa-



Tutto il Milan: contiene molti dati personali... da conservare senza limiti di tempo!

no il suo campo. L'archivio può essere personale o proprio della redazione. Nel primo caso può invocarsi l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2 della direttiva (*trattamenti effettuati da persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale*)? No, se si riflette sull'avverbio *esclusivamente*, perché l'attività giornalistica è tutt'altro che «esclusivamente personale», anzi, la diffusione delle informazioni è la causa stessa dell'attività. Invece l'archivio di un giornale ricade senza dubbio nel campo della direttiva. In ogni caso c'è da considerare che le caratteristiche stesse di un archivio giornalistico molto spesso contrastano con lo spirito della direttiva (e di ogni legislazione nazionale, in vigore o in discussione), nel punto in cui si definiscono i requisiti della qualità dei dati (art. 6 della direttiva): *I dati personali devono essere [...] adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati [...] conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il*

to che il comma 5 dello stesso articolo ripete la già prevista semplificazione per le aziende, che possono compiere la notificazione attraverso le Camere di commercio.

Un altro opportuno chiarimento è stato introdotto nel primo comma dell'art. 10, riguardante le informazioni da fornire all'interessato: *L'interessato o la persona dalla quale sono raccolti i dati deve essere previamente informata...* La precedente dizione *La persona presso la quale sono raccolti i dati...* era quantomeno insufficiente. Dall'art. 10 è stato eliminato il terzo comma, relativo alla validità del consenso dell'interessato, opportunamente trasferito nel successivo art. 11, che chiarisce tutti gli aspetti del consenso.

Un aspetto molto controverso viene in buona parte risolto dall'art. 23 *bis* (*Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista*). 1. *Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento o la diffusione dei dati di cui agli articoli 21, 22 e 23 (i cosiddetti «dati*

sensibili», ndr) sono effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. 2. *Il Garante promuove [...] la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista* (i codici deontologici sono previsti dall'art. 27 della direttiva europea). In effetti, questo sembra il solo modo possibile di conciliare le opposte esigenze della riservatezza e del diritto di informare, ma restano i dubbi sui limiti temporali della conservazione delle informazioni. Da una parte c'è, indiscutibile, il «diritto all'oblio»: se una persona ha commesso un errore, non deve essere perseguitata per tutta la vita da questa informazione. Ma per applicare questo diritto, dobbiamo distruggere le collezioni dei giornali (cartacee o su CD-ROM) o limitarne severamente la consultazione? E chi ha acquistato un CD-ROM con la collezione di un giornale, do-



Nuove tecnologie

Considerando che alcuni trattamenti possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate [...] a causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova...

Il legislatore europeo non trascura il fatto che l'evoluzione delle tecnologie spesso rende in breve tempo obsolete le leggi che fino a un attimo prima sembravano innovative. E con il penultimo articolo, il 33, conclude che *la Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dello stato dei lavori sulla società dell'informazione.*

conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati. Chiunque conosca l'attività giornalistica sa che i dati vengono spesso raccolti sulla base di semplici intuizioni che non hanno nulla a che vedere con i requisiti di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto ai motivi per i quali vengono poi conservati, e che la conservazione stessa è a tempo indeterminato, fino al momento in cui si verificano determinati fatti, spesso imprevedibili al momento della raccolta (per esempio, le informazioni sulle amicizie di un uomo politico, che vengono utilizzate nel momento in cui è accusato di comportamenti illeciti).

vrebbe essere obbligato a disfarsene dopo un certo numero di anni, affinché certi dati personali non possano più essere noti? Si può stabilire quando una notizia giornalistica diventa storia? Sono quesiti di enorme rilevanza per la nascente società dell'informazione. Dovranno essere studiate norme nuove, che oggi sono ancora difficili da ipotizzare. Ma che servono subito.

Limitati i poteri del Garante

Uno degli aspetti più discussi della formulazione originaria del 1901 *bis* riguardava i poteri del Garante dei dati. Una figura, secondo alcuni esperti, addirittura inutile, ma in ogni caso da istituire perché prevista dalla normativa comunitaria. In ogni caso destava allarme il potere pressoché assoluto di ispezione nelle banche dati, attribuitogli dalla direttiva europea, seguendo l'esperienza di diversi Stati membri e ripreso tale e quale dal ddl governativo. Molto opportunamente il nuovo testo, fugando anche possibili dubbi di costituzionalità, stabilisce

Giustamente quindi le diverse normative sulla protezione dei dati personali prevedono forme di alleggerimento degli obblighi dei giornalisti. La direttiva, all'art. 9, dispone: *Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni e le deroghe [...] solo nella misura in cui si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione.*

Con questo la patata bollente viene lasciata nelle mani dei legislatori nazionali.

Dati storici e dossier

Il problema del limite della conservazione dei dati (art. 6) *in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati* si scontra evidentemente con le esigenze degli storici, oltre che con quelle dei giornalisti. La direttiva aggiunge, nello stesso art. 6: *Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.* Il nostro 1901 *ter* prevede di delegare al Governo anche questa materia, senza tuttavia dettare indicazioni precise (almeno nel testo iniziale).

Anche questo problema non è di semplice soluzione, perché un conto sono gli archivi storici (cioè le basi di dati che conservano informazioni già classificate come storiche, un conto sono i dati attuali, che potrebbero rivestire un interesse storico in futuro. Il paradosso è che certi dati possono rivelarsi di interesse storico molto tempo dopo il termine di conservazione necessario per il

all'art. 30, comma 3: *Gli accertamenti [...] sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato...* E prima, all'art. 27, comma 1: *I diritti di cui all'art. 13, comma 1 (diritti dell'interessato, ndr), possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.* Il vecchio testo prevedeva solo il ricorso al Garante anche se, con scarsa coerenza, prescriveva che il ricorso al Garante non poteva essere proposto nel caso fosse già stata adita l'autorità giudiziaria (disposizione ripresa nel testo attuale).

Da una prima analisi del testo modificato dalla Commissione Giustizia della Camera sembra quindi che la maggior parte dei rilievi mossi al ddl governativo sia stata sostanzialmente accolta, sia per quanto riguarda la forma, sia per la sostanza di molte disposizioni. Se va avanti così, vuoi vedere che alla fine ne uscirà una buona legge?

trattamento, quando non sono più disponibili. Sarà necessario lavorare intorno al concetto di «congelamento» del dato, piuttosto che sulla sua cancellazione.

Un altro punto molto delicato riguarda i dati personali trattati ai fini di pubblica sicurezza, che sono esclusi dall'applicazione della direttiva. Essi devono comunque godere di una particolare protezione, proprio in funzione della loro delicatezza (protezione prevista, fra l'altro, dagli accordi di Schengen e dalla nostra legislazione per quanto riguarda la banca dati delle forze di polizia). Tuttavia l'esperienza recente insegna che in questo campo si possono compiere abusi non indifferenti. Occorre una protezione anche per le informazioni «non strutturate», cioè per i famosi *dossier* che, seguendo la direttiva alla lettera, potrebbero essere esclusi dal suo campo di applicazione delle norme sui dati personali. Recita infatti l'art. 3, comma 1: *Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.* Formulazione molto più chiara, fra l'altro, di quella dell'art. 2 della prima versione del 1901 *bis*: *Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alle disposizioni della presente legge limitatamente ai dati registrati in una banca di dati o che, all'atto della raccolta o nel corso di una successiva operazione, sono suscettibili di essere registrati in una banca di dati.*

Si legge peraltro nei «considerando» della direttiva: *che nondimeno, riguardo al trattamento manuale la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali; [...] che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non rientrano in nessun caso nell'applicazione della presente direttiva.* Dunque i dati personali contenuti nelle «informative», nei fascicoli di polizia, nei *dossier* dei servizi segreti (deviati o no...), che sono quelli che più si prestano agli abusi, ai ricatti e alla diffamazione, non sono protetti come dati personali, ma solo dalle norme sul segreto delle indagini e sul funzionamento dei servizi che li raccolgono e li elaborano. Il che è preoccupante, se si pensa che in questo modo il cittadino non ha nessun diritto di essere informato della loro esistenza, di chiederne la rettifica e così via. Su questo punto il legislatore italiano sembra molto più attento di quello comunitario, perché sottopone alle norme sulla qualità dei dati e alla vigilanza del Garante anche gli archivi di polizia, quelli giudiziari e simili (art. 4, comma 2 del nuovo testo).

D'altra parte c'è da considerare che non si può pensare di sottoporre alle disposizioni della direttiva qualsiasi «pezzo di carta» che contiene i dati di qualcuno. È necessario quindi che il legislatore nazionale preveda qualche forma di garanzia anche



La Camera dei Deputati.

per dati non strutturati, che presentino particolari caratteristiche di delicatezza.

Chi ci garantisce dal Garante?

Vediamo adesso un altro aspetto che può destare qualche preoccupazione. La direttiva stabilisce all'art. 28, comma 2: *Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva adottate dagli Stati membri* (singolare formulazione: vuol dire che il Garante di ogni Stato deve sorvegliare l'applicazione nel territorio di sua competenza delle disposizioni degli altri Stati)? Più avanti, il comma 3 recita: *Ogni autorità di controllo dispone in particolare: di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo [...].*

Qui si pongono due ordini di considerazioni. Il primo è nella formula *una o più autorità pubbliche*: il ddl 1901 *bis* prevede un Garante nazionale, mentre, per esempio, l'ordinamento federale tedesco è fondato su più Autorità, a livello di Laender, oltre che sull'eventuale presenza di «garanti delegati» all'interno di singoli organismi. Ci si chiede da molte parti se in Italia, anche nella prospettiva di qualche forma futura di federalismo, non sia opportuno un decentramento dell'attività di controllo. Ma il vero problema è nei poteri, amplissimi, attribuiti al Garante dalla direttiva, e ripresi nella prima stesura del 1901 *bis*. Il potere di ispezione con accesso ai dati, senza un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, poteva essere considerato addirittura ai limiti del dettato costituzionale, perché avrebbe potuto risolversi, a sua volta, in una violazione della riservatezza del titolare della banca dati. L'immagine del Grande Fratello di orwelliana memoria, troppo spesso richiamata a sproposito, potrebbe in teoria trovare la sua realizzazione seguendo le disposizioni della direttiva. La banca dati dell'Ufficio del Garante, di fatto, costituisce un vero e proprio «archivio degli archivi»; se si aggiunge il potere di andare a curiosare in ogni singolo archivio si ricava la sensazione di un sistema che potrebbe disporre di qualsiasi informazione personale disponibile nel territorio dello Stato. Non è un po' troppo?

È vero che (comma 7) *i membri e gli agenti dell'autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del se-*

greto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso, ma basta aprire i giornali per vedere che troppo spesso in Italia il segreto professionale o d'ufficio è un segreto di Pulcinella. Appare quindi più che opportuna la modifica introdotta nell'ultima versione del testo italiano, che prescrive l'autorizzazione della magistratura per le ispezioni del Garante (per la cronaca, la domanda «chi ci garantisce dal Garante?» è stata posta in un convegno dall'onorevole Gianfranco Anedda, relatore sul ddl 1901 bis alla Commissione Giustizia della Camera).

Semplificare, semplificare!

Gli adempimenti burocratici previsti dal ddl 1901 bis hanno suscitato diffuse reazioni negative. Molte

aziende temono sensibili aggravamenti di costi, i gestori di molti piccoli sistemi telematici ipotizzano addirittura l'impossibilità di continuare l'attività. Ribatte il legislatore che, studiando bene il dispositivo della legge, qualsiasi abile amministrativo è in grado di risolvere tutto con poche operazioni.

A mio avviso, il solo fatto che per semplificare gli adempimenti sia necessario «l'attento studio di un abile amministrativo» suggerisce di semplificare l'articolato del disegno di legge, sicché anche un amministrativo mediocre possa ottenere lo stesso risultato con poco studio. In ogni caso la direttiva comunitaria prevede diversi casi in cui è possibile una semplificazione delle procedure a carico dei titolari di banche dati. Si legge infatti nel testo introduttivo: *considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie, possono essere pre-*

I punti fondamentali della direttiva europea

Vediamo in estrema sintesi i passi più importanti della direttiva comunitaria, soffermandoci in particolare sui principi più rilevanti della protezione dei dati personali.

Art. 1: 1. *Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente il diritto alla vita privata, con riferimento ai dati personali.* 2. *Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.*

L'art. 2 elenca le definizioni adottate nel testo. Nella definizione del «trattamento» si prevedono le operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati.

L'art. 3 delimita il campo di applicazione. Il comma 2 esclude dall'applicazione i trattamenti effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (nel nuovo testo del ddl italiano scompare la dizione *domestico*).

L'art. 4 definisce il diritto nazionale applicabile a seconda del luogo in cui si svolge il trattamento, in cui risiede il responsabile e così via. È importante nel caso di basi di dati distribuite.

L'art. 6 elenca i principi della qualità dei dati, che devono essere *rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità*. Devono poi essere *adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; esatti e, se necessario, aggiornati [...] conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità* e così via. Sono principi universalmente accettati e ripresi anche dal ddl italiano.

L'art. 7 elenca i casi in cui il trattamento è lecito, introducendo il principio fondamentale del consenso dell'interessato.

L'art. 8 esamina «Categorie particolari di trattamenti», cioè quelli dei dati che rivelano *l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale*. Anche qui non ci sono difformità sostanziali con la futura normativa italiana, né ci potrebbero essere.

Un punto delicato è contenuto nell'art. 9: *Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capitolo e dei capitoli IV e VI solo nella misura in cui si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione*.

Gli articoli 10 e 11 dettano le norme per le informazioni che devono essere date all'atto della raccolta all'interessato o alla persona presso la quale vengono raccolti i dati. Come nei successivi articoli 12, 13 e 14, relativi ai diritti dell'interessato, non ci sono sostanziali differenze con il disegno di legge in discussione. Sono le norme sul diritto di ottenere informazioni sull'esistenza di dati personali e sulla logica del trattamento, di chiedere rettifiche e cancellazioni, o di opporsi al trattamento stesso *per motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare*. Chiara e precisa la disposizione che dà all'interessato il diritto *di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento di dati personali [...] a fini di invio di materiale pubblicitario*.

L'art. 15 contiene un'affermazione di grande rilevanza civile: *Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti, fon-*

viste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alla libertà delle persone interessate [...]; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e le libertà delle persone interessate [...]; che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri un interesse legittimo [...]; che il responsabile del trattamento beneficiario della semplificazione o dall'esenzione dell'obbligo di noti-

data esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

L'art. 16 riguarda la riservatezza dei trattamenti, e il 17 la sicurezza. Qui il ddl italiano si scosta, in diversi punti, dalle prescrizioni europee, ma la sostanza appare rispettata. In particolare, l'art. 15, comma 4 del nuovo testo del 1901 bis fa riferimento a una futura Autorità nazionale per la sicurezza.

L'art. 18 della direttiva prevede gli obblighi di notificazione all'autorità di controllo e i casi in cui la notificazione può essere semplificata o evitata. Il 19 definisce i requisiti della notificazione, il 20 introduce un controllo preliminare per i trattamenti *che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e la libertà delle persone*, mentre il 21 si occupa della pubblicità dei trattamenti e ne istituisce il registro, *che può essere consultato da chiunque*.

Seguono le norme sui ricorsi, le responsabilità e le sanzioni (artt. 22, 23 e 24), quindi il 25 e il 26 elencano principi e deroghe per il trasferimento dei dati verso paesi terzi, sulla base dell'adeguatezza del livello di protezione.

È importante l'art. 27: *Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire [...] alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva*.

L'autorità di controllo, il nostro Garante dei dati, è prevista dall'art. 28, che ne elenca i poteri (se ne parla in altri punti in queste pagine).

Gli articoli 29 e 30 prevedono la costituzione di un gruppo comunitario, con funzioni consultive, *per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali*. Gli ultimi articoli, dal 31 al 34, prescrivono le misure comunitarie di esecuzione della direttiva.

ficazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva...

Tutto questo considerato, l'art. 18 stabilisce in dettaglio i casi per i quali gli Stati membri possono prevedere, a determinate condizioni, la semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione. Di fatto qui si verifica, come in altri punti, una sorta di «complicazione della semplificazione». Sono di segno contrario le prescrizioni dell'art. 20, sulla base del quale *Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e la libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera*.

Le disposizioni per la semplificazione, nel loro insieme, non sembrano particolarmente significative per un effettivo alleggerimento della massa delle notificazioni. Sarebbe stato forse più opportuno, ma difficile da digerire per alcuni Stati, stabilire che alcune categorie di basi di dati ad uso esclusivamente interno, la cui esistenza è scontata (come, per esempio, l'elenco degli abbonati a un sistema telematico o dei soci di un'associazione bocciofila) sono esonerate dall'obbligo di notifica. Fermi restando, naturalmente, gli altri obblighi, prima di tutti quello del divieto di comunicazione o diffusione senza il consenso esplicito dell'interessato.

Il Parlamento faccia presto

Ormai non ci sono più scuse per ritardare l'approvazione di una legge italiana sulla protezione dei dati personali.

Non resta che leggere con molta attenzione il documento europeo e rileggere con ancora più attenzione il disegno di legge italiano. Non solo per completare la già ampia convergenza delle soluzioni, ma soprattutto per semplificare quanto più possibile le procedure, chiarire i punti di ardua interpretazione, e magari alleggerire i continui giochi di eccezioni e eccezioni alle eccezioni che spesso trasformano i testi legislativi italiani in rompicapi da «Settimana enigmistica». Sui principi generali non c'è più alcuna possibilità di discussione, perché gli accordi comunitari vincolano i legislatori degli Stati membri al recepimento delle norme europee nelle legislazioni nazionali; d'altra parte questi principi sono ormai universalmente accettati, e si potrebbe semmai discutere solo di alcuni aspetti particolari. Tanto per fare un esempio, l'istituzione del Garante è fuori discussione; si potrebbe forse esaminare l'opportunità di un maggiore decentramento, valutando quale soluzione comporterebbe un minore peso degli adempimenti burocratici.

In ogni caso, non si può più attendere un solo giorno più del necessario, anche in considerazione dei tempi, fatalmente lunghi, che saranno necessari per portare il sistema a pieno regime. La mancanza di una legge di protezione dei dati personali può realmente incidere negativamente sui nostri rapporti internazionali e può anche comportare problemi interni, considerando l'ampiezza dello sviluppo delle tecnologie anche nel nostro paese.

Perché le leggi italiane non sono su Internet?

Thomas non abita qui (e non trova casa)

L'ignoranza della legge non è una scusante per chi compie un atto illecito. Come dicevano i latini: «Ignorantia legis non excusat». Ma come può un cittadino italiano conoscere le 100.000 leggi della Repubblica?

di Manlio Cammarata

Già, sono circa centomila le leggi in vigore in Italia. «Circa» significa che nessuno sa esattamente quante siano, perché con il nostro sistema legislativo molte volte non si può stabilire con sicurezza se una legge sia in vigore o no. Ma come può fare un cittadino per conoscere non solo il testo di una legge, ma anche l'iter di un disegno di legge, o per conoscere i contenuti di un'interrogazione parlamentare su una materia che lo riguarda, o avere altre informazioni dalle istituzioni?

C'è, da tempo, un servizio di informazioni parlamentari e la Camera dei Deputati ha recentemente istituito un «numero verde». Il cittadino telefona e all'altro capo del filo trova persone disponibili e competenti. Ma se vuole un testo originale? Qui incominciano i problemi. C'è la Gazzetta Ufficiale, ma non è in vendita ad ogni angolo di strada. Sempre più spesso ci si sente domandare: ma non si potrebbero mettere i testi delle leggi su Internet?

Si potrebbe, anzi, si può, tecnicamente parlando. I testi di legge esistono già in formato digitale, per il semplice motivo che la Gazzetta Ufficiale è realizzata in fotocomposizione dall'Istituto Poligrafico dello Stato. E infatti, per pochi eletti e a pagamento, c'è la possibilità di un accesso telematico (a carattere) al Poligrafico. Nella maggior parte dei casi si passa per il Centro Elettronico di Documentazione della Corte suprema di Cassazione. Ma anche questa possibilità non è per tutti: l'abbonamento costa un paio di milioni l'anno, e bisogna addirittura stipulare una convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per ottenere l'accesso. Che non è dei più facili: con il vecchio sistema Italgire Find bisogna affrontare un corso che dura alcuni giorni, e anche con il cosiddetto Easy Find («ricerca facile?»), sotto Windows, chi non ha una laurea in legge e un paio di anni di pratica in uno studio legale rinuncia presto a servirsi di questo strumento.

C'è il piano triennale...

Il vecchio mainframe è andato in pensione, ma i modem del CED della Cassazione vanno ancora a 2400 bps, con quel che costano le telefonate in Italia. Possibile che un patrimonio di documentazione giuridica tra i più importanti del mondo non possa essere a disposizione di tutti? Perché il CED

della Corte non è accessibile via Internet?

«C'è una proposta nel piano triennale dell'AIPA - dice Onofrio Fanelli, direttore del CED - ma il discorso di Internet non finisce qui. Il problema che noi ci poniamo è un altro. Un utente entra, magari dalla California, e come è entrato se ne va, perché non sa che cosa fare. Noi pensiamo di lasciare una possibilità di scegliere, se accedere con il sistema attuale o da Internet. Resta il fatto che bisogna pagare al Ministero del Tesoro il canone annuo...».



Dunque rimane il sistema attuale della concessione? «Andiamo per gradi - risponde il presidente Fanelli - la concessione è regolata da un decreto del Presidente della Repubblica, i cambiamenti di queste cose sono talmente macchinosi che scoraggiano... Se vedremo che effettivamente c'è una forte richiesta di accesso su Internet, dovremo pensare a come rendere facile la cosa. Non è pensabile che si deva fare una domanda, pagare sul conto corrente, eccetera. In un'indagine che abbiamo fatto tra i nostri utenti, l'unico punto che ha riscosso critiche riguarda proprio le difficoltà burocratiche. Quello che non potrà cambiare è il tipo di interrogazione, che è per professionisti, non potrà mai essere a menu, come sul Videotel».

Dunque non è dal CED della Cassazione che possiamo aspettarci i testi legislativi su Internet, alla portata dei cittadini. E le Camere? Abbiamo dato notizia alcuni mesi fa di un progetto del Senato, un Web a tutti gli effetti. A che punto è? E, per caso, non stanno pensando di fare un unico Web del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato insieme?

La risposta è deludente. Il progetto del Senato procede lentamente, per ora ci sono le prime utenze interne di posta elettronica e sono in fase di messa a punto il server e l'interfaccia. Non si può ancora prevedere quando il sistema sarà a disposizione dei cittadini, né quali saranno le informazioni disponibili in rete. All'inizio c'è stata una proposta di un Web comune alle due Camere (i cui sistemi informativi sono separati), ma a Montecitorio avrebbero addirittura stabilito che non è il caso che la Camera dei Deputati diventi un fornitore di informazioni su Internet. Perché? «Decisioni delle Alte Sfere», è tutto quello che si riesce a strappare ai sempre abbottonatissimi funzionari del Parlamento.

Per la cronaca, l'accesso ai sistemi informativi

Thomas (Jefferson), il sito delle Camere statunitensi. Le ricerche sui testi di legge possono farsi per numero o per parole-chiave.



parlamentari è possibile già oggi. Bisogna affrontare un bel po' di burocrazia e sperare che la domanda venga accolta, perché gli uffici competenti si riservano di stabilire chi ha diritto di accesso e chi no. Poi bisogna pagare l'abbonamento, secondo una logica perversa per la quale il semplice cittadino paga una cifra molto più alta di quella di una pubblica amministrazione. E poi deve cercare di capirci qualcosa, perché i linguaggi di interrogazione, diversi per i diversi archivi, risalgono all'archeologia dell'informatica.


«Il Palazzo non è di vetro» avevo intitolato tempo fa un articolo di Cittadini e Computer (MC n. 139). Evidentemente gli inquilini del Palazzo non riescono nemmeno a guardare fuori, perché non si sono accorti che il mondo è cambiato. E non di poco. C'è da chiedersi quale impulso possa venire da queste antiche stanze per avviare i programmi che dovrebbero portare l'Italia sulle autostrade dell'informazione. Mentre i parlamenti di tutti i paesi industrializzati si occupano del problema, legiferano e fanno programmi a lungo termine, da noi qualcuno si preoccupa «dell'uso ludico che si potrebbe fare di Internet all'interno della Camera e del Senato», secondo la solita fonte che chiede di restare anonima. E non aggiunge, ma si intende facilmente, che qualcuno teme che con Internet possa aver luogo qualche traffico di immagini erotiche...

Un ministro per l'informazione

In tutto questo non si sa che fine abbia fatto il progetto di direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ne abbiamo parlato in Informatica e Società sul n. 151), che stabiliva regole innovative per la fornitura di informazioni dalla pubblica amministrazione ai cittadini.

E non si sa nemmeno che fine abbia fatto un'indicazione contenuta nelle «Conclusioni della Presidenza» al vertice del G7 di Corfù del 25 giugno 1994. Vi si legge che, sulla base delle indicazioni del Rapporto Bangemann, il Consiglio d'Europa avrebbe costituito uno strumento di coordinamento permanente per assicurare la concordanza di iniziative sulla società dell'informazione. Per questo ogni Stato membro dovrebbe nominare un responsabile «a livello ministeriale». Insomma, un «ministro per l'informazione».

La Home Page dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.



Federal Communications Commission (USA): chi vuole partecipare al dibattito sulla violenza nei programmi televisivi?

Nel frattempo qualche pubblica amministrazione si è accorta che Internet esiste, e ha installato un Web. Ha incominciato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'indirizzo <http://www.agcm.it>. Chi riesce a collegarsi?

Invece è facile accedere al sito dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'indirizzo <http://www.aipa.it>. Si possono leggere tutti i documenti e si può fare il punto sull'attività dell'organismo, ma, evidentemente, quello dell'Al-PA non è un Web pensato per i cittadini. Anzi, quasi quasi non è un Web, perché non c'è nemmeno un puntatore ad altri siti di Internet. Insomma, è stato pensato un bollettino ed è stato messo in rete. Poca cosa, per chi è abituato a «navigare» nel ciberspazio e a interagire direttamente con le informazioni. Ma è addirittura rivoluzionario nel panorama della comunicazione delle istituzioni statali italiane.

In attesa che qualcuno si accorga che abbiamo bisogno non di un ministro senza portafoglio, ma di un vero Ministero dell'Informazione, vorrei suggerire a qualche parlamentare di «fare un giro» sul Web e dare un'occhiata a qualche sito governativo americano: quello della Federal Commission of Communications, per esempio, nel quale si può discutere delle proposte di legge sulla violenza alla TV, o quello della Library of the Congress, o ancora Thomas, dal quale si possono fare ricerche per parole chiave sui testi delle leggi.

Gratis.



COMPUTERS 486DX / PENTIUM

CONFIGURAZIONE BASE : CASE DESKTOP / MINITOWER
PC 486 : MOTHER BOARD VL- BUS 128KB CACHE EXP 256KB
(SLOTS: 3 VESA + 5 ISA + ZOCCHO PER PENTIUM OVERDRIVE)
PC PENTIUM : MOTHER BOARD 256KB CACHE EXP 1MB
(SLOTS: 4 PCI + 5 ISA) ZOCCHO PENTIUM 75-90-100 MHZ
RAM 4MB EXP 128MB/ DRIVE 1.44 MB / HARD DISK DA 540MB
SCHEDA VIDEO SUPER VGA 1MB CIRRUS LOGIC 5422/5424
CONTROLLER 2 HD + 2 DRIVES + MULTI I/O (2 SER+1 PAR+1 GAME)
TASTIERA ITALIANA 102 TASTI - MOUSE
GARANZIA 12 MESI - ASSISTENZA DIRETTA IN SEDE

CPU INTEL	HD 540	HD 850	HD 1280
486DX2-66	1.190	1.290	1.390
486DX4-100	1.340	1.440	1.540
PENTIUM 75	1.590	1.690	1.790
PENTIUM 90	1.740	1.840	1.940
PENTIUM 100	1.940	2.040	2.140
PENTIUM 120	2.240	2.340	2.440
PENTIUM 133	2.740	2.840	2.940

NOTEBOOK STAKAR 486DX / PENTIUM+CD

- MOTHER BOARD VL- BUS 128KB CACHE
- RAM 4MB EXP 36MB /
- TRACKBALL DA 25mm
- SCHEDA VIDEO SUPERVGA 1MB VL-BUS
- SCHERMO 9.5" B/W INTERCAMBIABILE
- DRIVE INTERNO 1.44MB
- HARD DISK 340MB / 540MB
- SCHEDA MUSICALE 8 BIT (COMP. SB/)
- 2 SLOTS PCMCIA (TIPO II + TIPO III)

CPU INTEL	HD340MB	HD540MB
486DX2-66	2.390	2.690
486DX4-100	2.540	2.840
PENTIUM-75	3.290	3.590
PENTIUM-90	3.440	3.740
PENTIUM-100	3.640	3.940

VARIAZIONI SULLA CONFIGURAZIONE BASE

- CASE MULTIMEDIALE / BIGTOWER + 100
- RAM AGGIUNTIVA 4MB / 12MB + 250 /+ 750
- MB PCI 256KB CACHE EXP 512KB (SLOTS:1 VESA+3 PCI+1 ISA) + CTRL EIDE ON BOARD + 100
- SCHEDA VIDEO VL-BUS CL5429 O PCI BUS S3 TRIO 764 1MB EXP 2MB + 50
- ESP. MEMORIA 1MB PER SCHEDA VIDEO VESA LOCAL BUS O PCI + 120

TUTTI I PREZZI SONO X 1.000 ESCLUSA IVA 19%

MONITORS

- 14" LR MPRII (1024x768 NI - 0,28 Dot Pitch) **390**
- 15" LR MPRII - DIGITALE/ OSD **590**
- (1280x1024 NI - 0,28 DP) ON SCREEN DISPLAY
- 17" LR MPRII - DIGITALE/ OSD **1.090**
- (1280x1024 NI - 0,26 DP) ON SCREEN DISPLAY

SIMM - CPU

SIMM 1MB / 4MB (30 CONTATTI)	65 / 250
SIMM 4MB / 8MB / 16MB (72 CONTATTI)	250 / 490 / 850
SIMM 4MB / 72 CONTATTI EDO RAM	320
SIMM 8MB / 72 CONTATTI EDO RAM	640
CPU 486DX2-66 MHZ INTEL	190
CPU 486DX4-100 MHZ INTEL	340
CPU PENTIUM 75 MHZ INTEL	390
CPU PENTIUM 90 MHZ INTEL	590
CPU PENTIUM 100 MHZ INTEL	790
CPU PENTIUM 120 MHZ INTEL	1.190
CPU PENTIUM 133 MHZ INTEL	1.490

SCHERE VIDEO

CIRRUS LOGIC 5424 ISA 1MB	120
OAK 087 ISA 1MB	150
CIRRUS LOGIC 5429 VL-BUS 1MB EXP 2MB / 2MB	170/290
TESENG ET4000/W32P VL-BUS 1MB EXP 2MB / 2MB	190/310
ATI MACH-64 VL-BUS 1MB EXP 2MB / 2MB	290/410
TRIDENT T9420 PCI 1MB EXP 2MB / 2MB	170/290
S3 TRIO 64 PCI 1MB EXP 2MB / 2MB	190/310
TESENG ET4000/W32P PCI 1MB EXP 2MB / 2MB	220/340
ATI MACH-64 PCI 1MB EXP 2MB / 2MB	290/410
ESPANSIONE MEMORIA VIDEO 1MB DRAM	120
MATROX IMPRESSION LITE PCI 2MB	590
MATROX MGA IMPRESSION PLUS PCI 4MB	890
MATROX MGA MILLENNIUM 2MB VRAM EXP 8MB	750
DIAMOND STEALTH (U.S.A.)	
DS 64 VIDEO PCI 1MB DRAM EXP 2MB (S3 VISION 868)	290
DS 64 VIDEO PCI 2MB VRAM EXP 4MB (S3 VISION 968)	590
KIT EXP 2MB VRAM PER DS64 VIDEO	370

DIGITIZER - SCANNER

TAVOLETTA ACECAD 12"x12"+ CURSORE E STILO	290
TAVOLETTA ACECAD 18"x12"+ CURSORE E STILO	520
HANDY SCANNER TRUST	
B&W 256 LIVELLI DI GRIGIO (400dpi) + OCR	100
16,7 MILIONI DI COLORI (400dpi) + OCR	240
HANDY SCANNER LOGITECH	
SCANMAN 32 (B/W + OCR) DOS O WINDOWS	160
SCANMAN 256 + OCR WINDOWS	240
SCANMAN COLOR 16,7 Milioni di Colori	490
SCANMAN EASYTOUCH (PORTA PARALLELA)	290
SCANNER TRUST A4	
1200dpi 16,7 Mil. Colori	720
1200dpi 16,7 Mil. Colori - ONE SCAN	1.070
2400dpi 16,7 Mil. Colori	940
TRASPARENCY KIT PER 2400dpi	460
SCANNER HP	
HP SCANJET III P - 300dpi - B&W 256 + OCR	740
HP SCANJET III C - 600dpi - 1 MILIARDO COL. + OCR	1.840
ALIMENTATORE AUTOMATICO (20 FOGLI) PER III P	320

MOTHER BOARDS PRIDE CHRONOS (U.S.A.)

- 5 ANNI DI GARANZIA (MANUALE IN ITALIANO)**
- MB PCI DX2/DX4
 - AWARD BIOS PLUG & PLAY (UPG FLASH BIOS)
 - ZOCCHO ZIF PER CPU 486DX2/4 OVERDRIVE PENTIUM
 - 256KB CACHE EXP 512MB / 3 SLOTS PCI + 4 SLOTS ISA
 - (RAM EXP 64MB - 4 SLOTS 72 PIN) PLUG & PLAY
 - CONTROLLER AVANZATO SU MOTHER BOARD
 - (2 SER VELOCI 16550 + 1 PAR SPP/PCP/PPP + 1 GAME)
 - MB PENTIUM 75-90-100-120-133
 - AWARD BIOS PLUG & PLAY (UPG FLASH BIOS)
 - NUOVO CHIPSET INTEL TRITON (PRESTAZIONI +30%)
 - CPU PENTIUM 75 - 90 - 100 - 120 - 133
 - 256KB CACHE EXP 512KB / 3 SLOTS PCI + 5 SLOTS ISA
 - (RAM EXP 64MB - 4 SLOTS A 72 PIN - POSS. EDO RAM)

MODEM / FAX

14400 V. 42 bis INTERNO	160
14400 V. 42 bis ESTERNO	190
28800 V. 34 ESTERNO + VIDEOTELE	200
28800 V. 34 INTERNO	290
28800 V. 34 ESTERNO	320
14400 V. 42 bis PCMCIA (NEW MEDIA)	340
28800 V. 34 PCMCIA (NEW MEDIA)	740

HARD DISKS 3,5" E-IDE

540MB MAXTOR / IBM	290
540MB WESTERN DIGITAL	320
635MB CONNER	340
850MB CONNER / MAXTOR	390
850MB WESTERN DIGITAL	420
1278MB CONNER / MAXTOR	490
1200MB WESTERN DIGITAL	520
2,5" 200MB WD / 210MB SEAGATE	340
2,5" 340MB HITACHI / 528MB IBM	440/640

PAGAMENTI RATEALI
DA 12 A 36 MESI (CREDITCON)
SVOLGIMENTO PRATICHE FINANZIARIE
DIRETTAMENTE IN SEDE O PER
CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA.

HARD DISKS CONTROLLERS

CONTROLLER VL-BUS/EIDE + MULTI I/O	50
CTRL VL-BUS/EIDE PROMISE 2300 + 16C550	140
CTRL PCI/EIDE + MULTI I/O	50
CTRL PCI/EIDE PRIDE MULTI I/O + 16C550	90
CTRL PCI/F-SCSI 2 NXT92	140
FUTURE DOMAIN ISA EIDE CD / CD + HDD	50/75
FUTURE DOMAIN ISA SCSI 1 16 BIT/	110
FUTURE DOMAIN ISA F-SCSI 2 + SW + CAVI	250
FUTURE DOMAIN PCI F-SCSI 2 + SW + CAVI	290
STREAMERS	
HP COLORADO 340MB/680MB	320/540
TRUST IOMEGA TAPE 420MB/700MB	320/390

MONITORS

14" B/W 1024x 768x0,28	190
14" TRUST 1024x 768x0,28 NI LR	440
15" CX-1564 1280x1024x0,28 NI LR	540
15" MICROSCAN/ADI 4GP 1280x1024x0,28 NI LR	690
17" MICROSCAN/ADI 5AP 1280x1024x0,26 NI LR	1.390
20" SAMPO 1280x1024x0,31 NI LR	1.790



NEC



SONY

14" NEC XV14 1024x 768x0,28	550
15" NEC XV15 1024x 768x0,28	770
15" NEC XE15 1024x 768x0,28	1.070
17" NEC XV17 1024x 768x0,28	1.490
17" NEC XE17 1024x 768x0,28	1.740
17" NEC XP17 1280x1024x0,28	2.290
21" NEC XE21 1280x1024x0,28	3.290
21" NEC XP21 1600x1280x0,28	4.690
15" SONY CPD-155F1 1280x0,25	890
17" SONY CPD-175F1 1280x0,25	1.740
17" SONY GDM-175E1 1600x0,25	2.170
20" SONY GDM-205E1 1600x0,30	3.790

CD ROM

EDITEL: DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA (WIN)	170
LA DIVINA COMMEDIA (COMPLETA) / I VANGELI	240/100
INFERNO / PURGATORIO / PARADISO	90
STELLE PIANETI E DINTORNI / IL MONDO DEGLI ANIMALI	60/50
VIAGGI NEL MONDO / CINENCICLOPEDIA 2 / ITALIAN DESIGN	50/130/90
ODISSEA / L' EGITTO DEI FARAONI	90/70
OPERA MULTIMEDIA: ITALIA / IL BEL PAESE (TOURING)	130/40
I GRANDI ARTISTI DEL 900 / ENCYCLOPEDIA IL SEICENTO	100/350
55 GIOCHI PER WINDOWS / HOMO SAPIENS	35/130
SAFARI / IL BALLERINO (JOVANOTTI)	90/90
MICROSOFT: CINEMANIA 95/DINOSAURS / BOOKSHELF 94	110/119/129
ART GALLERY / ENCARTA 1995 / ANCIENT LANDS	119/210/119
DANGEROUS CREATURES	119
GOLF WINDOWS CD / GOLF CHAMPIONSHIP	109/59
BEETHOVEN / SHUBERT / STRAUSS / STRAVINSKY / MOZART	1 CD 129/139
VARI: TEMPRA ACCESS (PHOTO CD)/THE CLIP ART WAREHOUSE	39/47
DINOSAUR ADVENTURE / ULTIMATE COLLECTION I / II	69/47/59
GIGA GAMES / SPACE & ASTRONOMY (WALNUT CREEK)	47/47
TOO MANY TYPEFONTS (CHESTNUT)/DEATHSTAR ARCADE BATTLES	47/47
WINDOWS 50 GAMES / MIDI & WAVE WORKSHOP	47/47
TOP 101 SHAREWARE PROGRAMS / 14000 PROGRAMS	23/47
FRACAL FRENZY	47
MICROFORUM: THE COMPLETE WIN SET / POWER UTILITIES	47/47
THE WORLD OF COMPUTER SOFTWARE (VOL. 1, 2, 3, 4)	1 CD 47
THE EDUCATIONAL DISK / THE PROGRAMMER DISK	47/47
SUPER ARCADE GAMES / GAME PACK II / G.O.R.G.	47/47/59
THE SEXIEST WOMEN ON CD / THE SOUND OF MULTIMEDIA	47/59
DESIGNER FONTS FOR WINDOWS + 400 FONTS	59
TRIVIA CD IN ITALIANO / MUSIC GAME	59/59
VARI: DANTE PC TALK / LA BIBBIA / PARLIAMO INGLESE	77/76/89
I PROMESSI SPOSI / CD MILLEFOTO	125/39
ELVIS ON CD / THE BEATLES: A HARD DAY'S NIGHT	47/49
WHAT A WATCH (IN ITALIANO)	44
MEDIA SHARE (DA VOL. 1 A VOL. 10)	1 CD 19
CD SUPERGAMES (DA VOL. 1 A VOL. 3)	1 CD 19
CD PER ADULTE: DREAM GIRL / THE CD BROTHIE (X RATED)	49/47
CD ADULT (DA VOL. 1 A VOL. 5)	1 CD 19
TIPO SHARE (UTILITY DI STAMPA + FONTS)	19
ICONS & FONTS	19

CD-GAMES

- 7th GUEST (2CD) / ADVANTAGE TENNIS	55/106
- ALONE IN THE DARK 3 / BIOFORGE	129/139
- CREATE YOUR OWN GAMES (MICROFORUM)	70
- CRITICAL PATH/CYBER RACE/ CYBERWAR (4 CD)	49/49/149
- DARK FORCES/ DARKSEED (OEM)	110/49
- DAY OF THE TENTACLE/ DESCENT / DOOM II	49/94/79
- DRACULA IN LONDON/ DREAM WEB	89/99
- DRAGON'S LAIR/ DUNE (IN ITALIANO)	55/55
- ECSTASIA / FLIGHT UNLIMITED	149/109
- GABRIEL KNIGHT (OEM) / HI-OCTANE / HELL	49/129/59
- INFERNO/ IRON ASSAULT / IRON HELIX (OEM)	129/106/49
- INSECT ADVENTURE (IN ITALIANO)	106
- KING'S QUEST VI	116
- KLIK & PLAY (CREAZIONE VIDEO GIOCHI) CD / 3,5"	90/90
- LITTLE BIG ADVENTURE / LINKWORLDS	149/89
- LOST EDEN/ LOST IN TIME 1 & 2/OUTPOST	106/89/49
- MAD DOG MAC CREE II (OEM) / MAGIC CARPET	49/149
- MEGA RACE (OEM)/ MICROCOSM/ MYST (OEM)	39/149/79
- MORTAL KOMBAT II SU DISK 3,5"	70
- MORTAL KOMBAT II + RISE OF THE ROBOTS	104
- NASCAR RACING / NBA LIVE 95	135/125
- NOCTROPOLIS/ NOVASTORM	149/119
- REBEL ASSAULT / RETURN TO ZORK/ RISE OF THE TRIAD	100/49/80
- SAM & MAX HIT THE ROAD (ITALIANO)	129
- SIM CITY 2000/ SLIPSTREAM 5000	49/89
- SPACE ACE	69
- STRIP POKER PRO / SUPERKARTS	80/135
- TEMPTATION: COLLEZIONE 4 TITOLI SU 4 CD	119
- 7TH GUEST-HAND OF FATE-LANDS OF LORE-INDICAR RACING	106/107
- THE LAST DYNASTY / THEME PARK	139/134
- UFO / VIRTUA CHESS	106/107
- WING COMMANDER III (4CD)	145
- WINGS OF GLORY	130

I PREZZI DEI CD SONO COMPRESIVI DI IVA
SCONTO DEL 10% PER 3 TITOLI CD

WINDOWS 95



WINDOWS 95 DISK	379
WINDOWS 95 EDU DISK	259
AGGIORNAMENTO DISK / CD	189
AGGIORNAMENTO EDU DISK	165
WORKS PER WIN 95 AGG. DISK	95
WORKS PER WIN 95 DISK / CD	189
WORD PER WIN 95 AGG. DISK	249
WORD PER WIN 95 EDU DISK	319
WORD PER WIN 95 DISK	590
EXCEL PER WIN 95 AGG. DISK	249
EXCEL PER WIN 95 EDU DISK	319
EXCEL PER WIN 95 DISK	590
POWER POINT PER WIN 95 AGG. DISK	249
POWER POINT PER WIN 95 EDU DISK	319
POWER POINT PER WIN 95 DISK	590
SCHEDULE + PER WIN 95 DISK	179
OFFICE PER WIN 95 AGG. DISK / CD	539
OFFICE PER WIN 95 EDU DISK / CD	469
OFFICE PER WIN 95 C.U. DISK / CD	709
OFFICE PER WIN 95 DISK / CD	919

SOFTWARE

COREL: COREL DRAW 3 ITA CD/DISK + CD	130/190
COREL DRAW 4 ITA CD/AGG. CD	270/240
COREL DRAW 4 ITA (DISK+CD)	340
COREL DRAW 5 ITA (CD)	920
COREL DRAW 5 ITA AGG DA CD3 (CD)	820
COREL DRAW 5 ITA AGG DA CD4 (CD)	390
COREL VENTURA 4.2 ITA	220
COREL PHOTO PAINT 5 PLUS ITA CD	140
COREL SCSI 2.0 / COREL SCSI NETWORK	190/790
COREL GALLERY/COREL ART SHOW 4 / 5	70/60
COREL ART SHOW 2 + 3 + 4 + 5	130
COREL POWER PACK	140
COREL FLOW 2.0 WIN ITA (DISK+CD)	140
COREL CD CREATOR	370
MICROSOFT:	
WORD PER WINDOWS V 6 ITA	620
EXCEL PER WINDOWS V 5 ITA	620
WORKS PER WINDOWS V 3 ITA	240
PUBLISHER PER WINDOWS 2.0 ITA	175
PUBLISHER PER WINDOWS 2.0 ITA AGG	140
PUBLISHER PER WINDOWS DESIGN PACK 3	100
OFFICE PER WINDOWS 4.2 ITA	970
OFFICE PER WINDOWS 4.2 ITA AGG	620
OFFICE PROF PER WINDOWS 4.3 ITA	1.140
OFFICE PROF PER WINDOWS 4.3 ITA AGG	770
FLIGHT SIMULATOR 5.1 CD/DISK 3,5"	75
SCENERY: PARIS / NEW YORK / JAPAN	69/69/40
LAS VEGAS (BAO) 3,5"/CD	84/93
ITALY (VIRTUAL SOFTWARE)	93
ETC. ETC.	

STAMPANTI

EPSON LX100 - 9A 80C 200cps	300
EPSON LX300 - 9A 80C 220cps	350
LX300 + KIT COLORE	440
LQ100 - 24A 80C 167cps	390
LQ150C - 24A 80C 180cps COLORE	490
LQ300 - 24A 80C 200cps	540
LQ300 + KIT COLORE	630
STYLUS 800+ 80C 165cps 360dpi	1.090
STYLUS 1000 136C 250cps 360dpi	1.090
STYLUS COLOR 80C 200cps 720dpi	990
STYLUS COLOR PRO	1.290
STYLUS COLOR PRO XL - A3	2.290

NEC NEC P2Q - 24A 80C 192cps	320
NEC NEC P3Q - 24A 136C 192cps	520
NEC SUPERSCRIP 610 PLUS - LASER 300dpi - 6ppm	690
NEC SUPERSCRIP 660i - LASER 600dpi - 6ppm - 2MB	1.340
NEC SUPERSCRIP COLOR 3000 SUBLIMAZIONE	1.790
HP HP DJ 320 600x300dpi 240cps	520
HP HP DJ 320 + INSERITORE	570
HP HP DJ 540C 600x300dpi 240cps	540
KIT COLORE PER HP DJ 320 / HP DJ 540	75
HP DJ 660C 600x600dpi 4ppm	890
HP DJ 850C 600x600dpi 6ppm	990
HP LASERJET 4L 1MB 300dpi 4ppm	990
HP LJ SP 2MB 600dpi 6ppm	1.740
HP LJ 5MP 6MB 600dpi 6ppm POSTSCRIPT	2.070
HP LJ 4 PLUS 2MB 600dpi 12ppm	2.690
HP LJ 4M PLUS 2MB 600dpi 12ppm POSTSCRIPT	3.590
HP LJ 4V 4MB A3/A4 600dpi 16ppm	3.790
HP LJ 4MV 12MB A3/A4 600dpi 16ppm POSTSCRIPT	5.990
HP LJ 4Si MX 10MB 600dpi 16ppm POSTSCRIPT	7.890
HP COLOR LASERJET 8MB 300dpi 10ppm	12.490

SCHEDE SONORE



SOUND BLASTER 16 VALUE IDE	170
SOUND BLASTER 16 MULTI CD / + ASP	240/300
SOUND BLASTER 16 SCSI-2	320
SOUND BLASTER AWE 32 VALUE / + ASP	360/490
SOUND EXPERT DE LUXE 16 PLUS (MULTI CD)	140
SOUND EXPERT DE LUXE WAVE 32 + SW CUBASE LITE	270
MIDI KIT	80
MIDI BLASTER	340
WAVE BLASTER	340
SCHEDE AUDIO RADIO FM (REVEAL)	75

DESK TOP VIDEO

VIDEO SPIGOT	270
VIDEO BLASTER SE 100	470
VIDEO BLASTER RT300	740
VIDEO BLASTER MP-400 (MPEG FULL SCREEN)	590
AYER 2000 PRO 64K COLOR + SW (SCHEDE DIGITALIZZATRICE)	690
AYER 1000 PRO 64K COLOR (GENLOCK) / FADE IN - OUT	1240/640
CREATIVE TV CODER (VGA TO PAL/SVHS) ESTERNO	380
AYER KEY (VGA TO PAL/SVHS CONVERTER) ESTERNO	240

MOVIE MACHINE

MOVIE MACHINE	540
MOVIE MACHINE PRO	890
MOVIE MACHINE M-PEG	890
REAL SCHEDE M-PEG + 6 CD VIVID XXX	370
TRUST PC TV HOME VIDEO CARD	420
TRUST HOME CINEMA MODULE	290
TRUST TELETXT MODULE	60
TRUST GAME VIEWER (CONVERTITORE VGA PAL)	210
TRUST VIDEO MASTER MPEG PLAYER	450
TASTIERE MUSICALI TRUST:	
HOME MUSIC MAKER (+ CAVO + CUBASE LITE)	220
PROFESSIONAL MUSIC MAKER (+ CAVO + CUBASE LITE)	340

CASSE AMPLIFICATE TRUST:

SOUNDWAVE 40 (15W)	40
SOUNDWAVE 30 (25W)	50
SOUNDWAVE 20 (25W)	60
SOUNDWAVE 10 (80W)	100
SOUNDWAVE 240 (240W)	140

CD-ROM DRIVE

GENIE IDE (300KB/sec - 250 msec)	170
PHILIPS PCA21CR IDE (300 KB/sec - 250 ms)	190
SONY CDU-555 SCSI-2 (360 KB/sec - 220ms)	290
CREATIVE CD-ROM UPG ATAPI	190
CREATIVE CD-ROM UPG + 2 CD (300 KB/sec - 320ms)	250
MITSUMI FX 400 IDE 4 SPEED (600 KB/sec - 250ms)	290
NEC 4X KIT INTERNO IDE + CTRL (600 KB/sec - 240msec)	320
NEC 6Xi / CDR-502 INTERNO (900 KB/sec - 145 msec)	790
NEC 6Xe / CDR-602 ESTERNO (900 KB/sec - 145 msec)	990
KIT SCSI NEC 3.2 MB/sec / KIT PARALLELA/SCSI NEC	140/240

KIT MULTIMEDIALI

SOUND BLASTER CD 16 STARTER KIT	360
(SOUND BLASTER 16 + DRIVE CD 2X + ALTOPARLANTI + 2 CD)	
SOUND BLASTER DISCOVERY CD 16 VALUE	390
(SOUND BLASTER 16 + DRIVE CD 2X + ALTOPARLANTI + 4 CD)	
KIT SOUND BLASTER HOME 4X	790
(SOUND BLASTER 16 ASP + DRIVE CD 4X + ALT + 11 SW CD)	
GAME BLASTER CD16	540
(SB16+DRIVE CD 2X+ALT+JOYSTICK+8CD)	
DISCOVERY EZ-16	740
(SB16+DRIVE CD 2X ESTERNO+ALT+SCD)	

PC WARE SRL
VIA CARLO PIRZIO BIROLI, 60
00043 CIAMPINO-ROMA



06-791.55.55
06-791.21.21
FAX 06-791.06.43



CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
COMPUTERS, MONITORS, E ACCESSORI
PER ROMA E PROVINCIA
SPEDIZIONE GRATUITA COMPUTERS IN TUTTA ITALIA
TRAMITE CORRIERE ESPRESSO